



# Direttive tecniche

## Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini

### Sommario

1. Introduzione
2. Scopo del programma di lotta
3. Condizioni per partecipare al programma
4. Definizione del caso clinico di pseudotubercolosi
5. Doveri del detentore di animali
6. Doveri dello SSPR
7. Doveri del controllore della pseudotubercolosi
8. Spese relative al programma di lotta
9. Procedura del controllo e prelievo di un campione con tampone
10. Misure da adottare in caso di insorgenza della pseudotubercolosi
11. Distinzione relativa alla qualifica sanitaria delle aziende
12. Disposizioni sugli intervalli tra i controlli
13. Disposizioni sul traffico animali / sulle esposizioni / sull'alpeggio
14. Stato sanitario dell'azienda e certificato
15. Disposizioni finali
16. Entrata in vigore

### 1. Introduzione

Il programma di lotta contro la pseudotubercolosi è rivolto ai detentori di caprini. Lo SSPR offre inoltre un programma per il risanamento dalla pseudotubercolosi.

### 2. Scopo del programma di lotta

Il programma di lotta contro la pseudotubercolosi ha lo scopo di creare aziende clinicamente esenti da pseudotubercolosi e di ridurre il rischio di propagazione di questa malattia all'interno del gregge e tra altri allevamenti. I vantaggi sono un migliore stato sanitario del bestiame, minori perdite economiche, maggiore sicurezza alimentare e traffico di animali con meno rischi. Il programma di lotta è indicato sia per aziende singole sia per consorzi.

### 3. Condizioni per partecipare al programma

Vanno rispettate le seguenti condizioni affinché un'azienda possa partecipare al programma:

- Devono essere osservate le prescrizioni in materia di traffico di animali secondo quanto indicato al punto 13.
- È essenziale che ci sia la disponibilità a sopprimere animali che manifestano il quadro clinico tipico della pseudotubercolosi.
- Qualora non fosse possibile procedere immediatamente all'abbattimento degli animali colpiti dalla malattia, deve esserci la possibilità di tenerli completamente isolati fino al momento della soppressione.

### 4. Definizione del caso clinico di pseudotubercolosi

- Il caso clinico di pseudotubercolosi sussiste quando si può osservare la comparsa di un ascesso, per lo più situato in parti tipiche come la testa, il collo, il ginocchio o la mammella, e/o identificare l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* nel materiale purulento prelevato da un ascesso.
- Il caso clinico di pseudotubercolosi sussiste quando si possono identificare anticorpi contro l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* nel sangue di animali che presentano cicatrici nelle parti tipiche.
- Il caso clinico di pseudotubercolosi sussiste quando si possono osservare un visibile ingrossamento dei noduli linfatici sottocutanei e/o cicatrici situate in parti tipiche come la testa, il collo, il ginocchio o la mammella.

### 5. Doveri del detentore di animali

Una volta per anno civile il detentore di animali s'impegna a sottoporre il suo effettivo a una visita, effettuata da un controllore riconosciuto dallo SSPR. Il detentore di animali convoca il controllore. Una lista aggiornata degli animali presenti nell'allevamento deve essere disponibile al momento della visita. L'allevatore controlla regolarmente il bestiame per individuare sintomi sospetti, come indicati al punto quattro e, in caso affermativo, informa il controllore. È necessario isolare l'animale colpito prima che il veterinario incida l'ascesso ed esegua un prelievo con un tampone di un campione per l'identificazione dell'agente patogeno al laboratorio. L'animale interessato è da sopprimere in caso di conferma della diagnosi di pseudotubercolosi. Non è consentito il reinserimento dell'animale colpito nel gregge e tanto meno la vendita a un'altra azienda. Il detentore di animali deve rispettare le prescrizioni in materia di traffico di animali secondo quanto indicato al punto 13.

Nel caso in cui capre sono tenute insieme a pecore, l'allevatore informa lo SSPR qualora si riscontrino gonfiori sospetti o ascessi, oppure se l'agente patogeno della pseudotubercolosi è stato individuato nell'esame del sangue.

### 6. Doveri dello SSPR

Lo SSPR fornisce informazioni e consulenza concernenti la pseudotubercolosi e il programma di lotta agli interessati quali detentori di caprini, consorzi di allevamento e di alpeggi. Si occupa della formazione di chi intende diventare controllore, offre assistenza tecnica e allestisce regolarmente

un'offerta di formazione professionale continua. Lo SSPR ha premura di creare una rete di controllori che, nella misura del possibile, copra l'intero territorio della Svizzera. Invia il materiale per le analisi di laboratorio e, previa consultazione, si assume i costi per gli esami di laboratorio, controlla e gestisce i rapporti di protocollo ed emette i certificati.

## **7. Doveri del controllore della pseudotubercolosi**

Il controllore della pseudotubercolosi esegue i controlli in base alle disposizioni dello SSPR, redige i rapporti di protocollo e, al termine dei controlli eseguiti nell'allevamento, li trasmette immediatamente allo SSPR. Esso segue un corso di formazione continua sul programma di lotta almeno ogni tre anni. Non è autorizzato a effettuare il controllo nel proprio allevamento.

## **8. Spese relative al programma di lotta**

Il costo annuo della partecipazione al programma di lotta è di Fr. 20.- per azienda. Le spese per la visita di controllo del bestiame da parte del controllore sono a carico del detentore di animali. L'indennità è calcolata sulla base del tempo impiegato ed è incassata direttamente sul posto. L'importo è di almeno Fr. 25.- l'ora, inoltre possono aggiungersi le spese per la trasferta. Previa consultazione, lo SSPR si assume i costi per gli esami di laboratorio per l'identificazione dell'agente patogeno.

## **9. Procedura del controllo e prelievo di un campione con tampone**

Gli animali devono essere chiaramente identificati con la marca auricolare BDTA. Occorre ispezionare in modo mirato tutte le capre di età superiore a sei mesi se mostrano segni di pseudotubercolosi e controllare i noduli linfatici localizzati alla testa, al collo, alla spalla, al ginocchio e alla mammella, se presentano lesioni tipiche. L'esito del controllo è registrato. È possibile eseguire un esame batteriologico con materiale purulento proveniente da ascessi maturi mediante un prelievo di un campione con tampone. In assenza di ascessi maturi, l'analisi al laboratorio può avvenire in una fase successiva. In tal caso bisogna marcare gli animali e controllarli regolarmente al fine di prevenire lo svuotamento spontaneo degli ascessi. Si deve recuperare il pus che esce dopo lo svuotamento chirurgico e il lavaggio delle cavità ascessuali ed eliminarlo con i rifiuti domestici.

## **10. Misure da adottare in caso di insorgenza della pseudotubercolosi**

Ci sono principalmente tre possibilità per evitare la diffusione della pseudotubercolosi:

- l'abbattimento immediato dell'animale colpito
- l'isolamento dell'animale colpito e in seguito l'abbattimento
- le misure di risanamento comprendono la separazione immediata dei capretti dopo il parto e il loro allevamento separato dalla madre. Non bisogna somministrare ai capretti il latte che proviene dal gregge infettato da pseudotubercolosi.

Lo SSPR e il detentore di animali definiscono le strategie da adottare. Dopo la soppressione degli animali affetti da pseudotubercolosi è necessario che la stalla e gli attrezzi siano puliti con l'idropulitrice e che in seguito siano disinfettati. Vanno sostituiti gli elementi dell'impianto di stabulazione con una superficie rugosa (p. es. di legno)

## **11. Distinzione relativa alla qualifica sanitaria delle aziende**

### **- Azienda clinicamente esente da pseudotubercolosi**

Se alla palpazione delle localizzazioni tipiche non sono notati ascessi, gonfiori o cicatrici, l'azienda è considerata "clinicamente esente da pseudotubercolosi". Il detentore di animali ottiene il relativo attestato.

### **- Caso sospetto**

Se nell'allevamento ci sono animali che mostrano noduli linfatici ingrossati, l'azienda è considerata "clinicamente non esente da pseudotubercolosi" finché non si conosca il risultato dell'esame batteriologico del pus prelevato da un ascesso maturo. Qualora non fossero stati identificati agenti patogeni della pseudotubercolosi, l'azienda è considerata "clinicamente esente da pseudotubercolosi".

Se si trovano cicatrici alle localizzazioni tipiche, l'azienda è pure considerata "clinicamente non esente da pseudotubercolosi". Vanno eseguite ulteriori indagini nei casi sospetti dopo aver consultato lo SSPR.

### **- Azienda clinicamente infetta da pseudotubercolosi**

In caso di manifestazione di sintomi clinici di pseudotubercolosi si discuteranno le misure da adottare secondo quanto indicato al punto dieci. Lo SSPR e il detentore di animali concordano le strategie da adottare tenendo conto della struttura aziendale, del numero di animali clinicamente positivi, nonché della situazione economica.

## **12. Disposizioni sugli intervalli tra i controlli**

In linea di principio, le aziende vanno controllate una volta per anno civile da parte del controllore. Qualora fossero riscontrati segni clinici di pseudotubercolosi, il controllo successivo avverrà 4 – 6 settimane dopo la soppressione dei capi infettati. Lo stesso vale nel caso in cui l'allevatore nota un ascesso e l'esame batteriologico conferma la diagnosi di pseudotubercolosi. La soppressione è eseguita mediante il controllo della lista di animali dell'allevamento.

## **13. Disposizioni relative al traffico di animali / alle esposizioni / all'alpeggio**

Gli effettivi, ai quali è attribuito lo stato sanitario "clinicamente esente da pseudotubercolosi" non devono entrare in contatto con animali clinicamente infettati da pseudotubercolosi.

Lo SSPR consiglia di acquisire soltanto capre da effettivi clinicamente o sierologicamente esenti da pseudotubercolosi. Gli animali acquisiti dall'esterno non devono presentare alcun segno clinico di pseudotubercolosi. L'introduzione nel gregge di animali provenienti da effettivi non controllati comporta un elevato rischio d'infezione.

In occasione della partecipazione a esposizioni è fondamentale che la visita sanitaria di ammissione degli animali comprenda un attento esame clinico dei noduli linfatici per individuare i sintomi indicativi della pseudotubercolosi. Animali sospetti vanno respinti o tenuti isolati dal resto del bestiame.

Lo SSPR consiglia di alpeggiare greggi clinicamente esenti da tubercolosi unicamente insieme a effettivi che provengono da aziende con il medesimo stato sanitario. Se ciò non fosse possibile, tutti gli animali devono essere sottoposti a un rigoroso controllo al momento del carico dell'alpe. Vanno

respinte capre con sintomi clinici tali da far sospettare una pseudotubercolosi. Il personale dell'alpe deve conoscere i sintomi della malattia e le strategie da adottare in casi sospetti. Qualora un animale presenti segni clinici di pseudotubercolosi, bisogna allontanarlo dall'alpe.

#### **14. Stato sanitario dell'azienda e certificato**

Lo SSPR assegna all'azienda lo stato sanitario "clanicamente esente da pseudotubercolosi" oppure "clanicamente non esente da pseudotubercolosi" in base al controllo annuale dell'effettivo. Le aziende clanicamente esenti da pseudotubercolosi ricevono il relativo certificato. Esso è rilasciato insieme alla lista di animali. Il certificato ha la validità di un anno o fino alla manifestazione di sintomi clinici di pseudotubercolosi.

#### **15. Disposizioni finali**

Le aziende che partecipano al programma di lotta contro la pseudotubercolosi s' impegnano a rispettare le direttive tecniche. In caso di mancata osservanza o di violazione delle norme, la Sede amministrativa dello SSPR si riserva il diritto di ritirare la qualifica dell'azienda e/o di procedere all'esclusione del membro dal programma.

#### **16. Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2016.